



Comune di Molochio

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Diritto all'attribuzione del buono pasto ordinario

Art. 3 - Diritto all'attribuzione del buono pasto straordinario

Art. 4 – Attribuzione del buono pasto al personale della polizia municipale

Art. 5 - Segretario Generale e Responsabili di Area

Art. 6 – Valore del buono pasto e trattamento fiscale

Art. 7 - Modalità di erogazione del servizio

Art. 8 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento comunale disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto cartacei o elettronici secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali (articoli 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000, ed art. 13 del CCNL del 09/05/2006) e per il Segretario Generale (articolo 51 del CCNL di categoria del 16/05/2001).
2. Il Comune di Molochio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, riconosce al proprio personale ed al Segretario Generale il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite l'erogazione di buoni pasto compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Articolo 2 – Diritto all'attribuzione del buono pasto ordinario

1. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, ha diritto all'attribuzione dei buoni pasto il personale dipendente a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, con esclusione del personale non contrattualizzato (ad es. tirocinanti, ecc.).
2. L'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolato dalle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) il diritto di fruire del buono pasto spetta ai dipendenti nei giorni rispetto ai quali sono tenuti al rientro in servizio (in orario di lavoro ordinario programmato), purché siano prestate nella giornata almeno otto ore complessive di lavoro ordinario (con una tolleranza sull'orario complessivo di massimo trenta minuti) di cui almeno due ore prestate nelle ore pomeridiane, escluso il tempo della pausa pranzo.
 - c) il lavoratore deve effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.
3. Non concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio.
4. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno, anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e/o notturne.

Articolo 3 – Diritto all'attribuzione del buono pasto straordinario

1. Il personale che, per motivate esigenze di servizio, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario al di fuori dell'ordinario rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato agli articoli precedenti.
2. L'attribuzione del buono pasto avviene solo se espressamente previsto nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario.
3. Il personale titolare di posizione organizzativa che, per motivate esigenze di servizio effettua lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel limite massimo di numero 4 buoni pasto mensili.

Articolo 4 – Attribuzione del buono pasto al personale della polizia municipale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, il personale appartenente al corpo di Polizia Locale, ove presente, con articolazione dell'orario per turni potrà fruire, in deroga a quanto stabilito al superiore art.2, della pausa pranzo collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro senza quindi la necessità di registrare la pausa pranzo.

2. L'attribuzione dei buoni pasto in sostituzione del servizio di mensa al personale appartenente al corpo di Polizia Locale, in deroga a quanto previsto dal superiore art. 2, è regolata dalle seguenti condizioni:

a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il diritto di fruire del buono pasto spetta ai dipendenti nei giorni rispetto ai quali la prestazione lavorativa è svolta in orario antimeridiano (di almeno due ore) seguita da un periodo di servizio in orario pomeridiano (di almeno due ore) e sempre che nella giornata siano state effettuate almeno sei ore complessive di lavoro ordinario (escluso il tempo della pausa pranzo);

c) il diritto di fruire del buono pasto spetta, altresì, ai dipendenti nei giorni rispetto ai quali la prestazione lavorativa è svolta in turno orario iniziato non oltre le ore 18:00 e protratto almeno fino alle ore 22:00 e sempre che, nella giornata, siano state effettuate minimo sei ore complessive di lavoro ordinario (escluso il tempo della pausa pranzo);

3. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. È esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno, anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e/o notturne.

4. Il numero massimo dei buoni pasto erogabili a ciascun lavoratore è fissato nella misura massima di 8 mensili.

5. In presenza di recuperi di debiti orari, il buono pasto non può essere attribuito. Non concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio.

Articolo 5 – Segretario Generale e Responsabili di Area

1. Il Segretario Generale Comunale ed i Responsabili di Area hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, con gli stessi criteri di cui al precedente art. 2.

2. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane deve essere documentata mediante le timbrature risultanti nel sistema di rilevazione delle presenze, salvo per il Segretario Generale Comunale che presenterà propria dichiarazione.

Articolo 6 – Valore del buono pasto e trattamento fiscale

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00. Futuri adeguamenti del valore nominale del buono pasto saranno possibili con apposita deliberazione della Giunta comunale.

2. Il buono pasto:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del servizio

1. La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze. La periodicità e la cadenza temporale del rilascio dei buoni pasto è rimessa alla discrezionalità del responsabile incaricato del servizio anche in ragione delle disponibilità di bilancio.

2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista da ciascun buono cartaceo e/o elettronico.

3. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023, abrogando e sostituendo tutte le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.